

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PROGETTO ITACA CATANZARO LAMEZIA – ODV**

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. È costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi della Legge Regione Calabria 26 luglio 2012, n. 33 sul Volontariato

“PROGETTO ITACA CATANZARO LAMEZIA ODV”

“Associazione per la salute mentale”

Ovvero, in forma abbreviata,

"PROGETTO ITACA CZLM ODV"

1.2. L'utilizzo dell'acronimo ODV è obbligatorio e l'Associazione è iscritta nel Registro delle OdV della Regione Calabria e poi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3. L'Associazione ha durata illimitata.

1.4. L'Associazione ha sede legale nel comune di Lamezia Terme. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta alcuna modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 2

SCOPI

2.1. L'Associazione opera senza fini di lucro e per esclusivo fine di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da disturbi della salute mentale e con programmi di sostegno alle loro famiglie. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2. L'Associazione nasce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi. In particolare, si prefigge lo scopo di attivare iniziative e progetti di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione, solidarietà ed assistenza rivolti a soggetti affetti da disturbi della salute mentale e programmi di sostegno alle loro famiglie.

2.3. L'Associazione Progetto Itaca Catanzaro Lamezia si ispira all'Associazione

"Progetto Itaca" di Milano, beneficia del supporto della "Fondazione Progetto Itaca e si avvale della licenza per l'utilizzo del marchio italiano Progetto Itaca (registrazione n. 1041130) e Club Itaca (registrazione n. 1467536) impegnandosi a rispettare le linee guida dei Progetti così come elaborati fin dal 1999 da Progetto Itaca Milano.

2.4. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento uniforme di tutti gli enti di "Progetto Itaca", nonché dagli eventuali altri regolamenti che, approvati nel rispetto delle norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolare specifici rapporti o attività associative.

Art. 3 ATTIVITÀ

3.1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di svolgere in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere **a, c, d, g, h, i, k, l, p, q, s, v, w, z** del D.Lgs 117/2017, il cui contenuto viene di seguito riportato testualmente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. Per lo svolgimento delle attività sopra richiamate, l'Associazione intende:

a) realizzare servizi per la formazione dei volontari, di operatori, caregiver e professionisti del settore a vari livelli, rivolti a persone affette da malattia mentale, ai loro familiari e agli operatori delle strutture della salute mentale; tra di essi i corsi che si ispirano ai manuali dell'Associazione americana NAMI "*National Alliance on Mental Illness*";

b) organizzare incontri a carattere scientifico/didattico nelle scuole secondarie per informare studenti, insegnanti e genitori, in accordo con gli organi competenti;

c) attivare un servizio di ascolto/risposta telefonica anche per orientare verso strutture specialistiche idonee le persone affette da disturbi della salute mentale, favorendo il rapporto iniziale tra paziente e strutture sanitarie;

d) realizzare interventi per la riabilitazione relazionale sociale e l'inserimento lavorativo di persone affette da malattia mentale secondo, tra l'altro, il modello Club Itaca, che segue il metodo elaborato dal Centro Internazionale *Clubhouse International*, che ne ha fissato gli standard e le regole e ne verifica periodicamente la fedeltà;

e) facilitare la formazione di gruppi di auto-aiuto per persone sofferenti e per i loro familiari;

f) realizzare servizi a favore delle persone con disturbi mentali per aiutarle a costruire

la propria autonomia abitativa e sperimentare progetti innovativi di inclusione sociale;

- g) realizzare servizi per offrire alle persone con disturbi mentali attività formative di animazione sociale e benessere psico-fisico;
- h) realizzare servizi per contribuire, attraverso opportuni interventi e contatti con le istituzioni pubbliche e private, ad assicurare il rispetto e la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi della salute mentale e delle loro famiglie;
- i) realizzare interventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che i disturbi della salute mentale creano sia alle persone affette che alle loro famiglie;
- j) realizzare collaborazioni con università e istituti di ricerca, regolate da accordi e convenzioni.

3.3. L'Associazione si avvale inoltre della collaborazione con enti locali, centri di ricerca, università, strutture della salute mentale del territorio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della rete con altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

3.4. Le attività sopra richiamate relative ai singoli ambiti sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

3.5. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato a individuare tali attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.6. Al fine di finanziare le attività di interesse generale, l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3.7. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, ossia delle prestazioni fornite da questi ultimi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.8. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, osservando le modalità previste dall'art. 17 D.Lgs 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3.10. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione ha l'obbligo di assicurarli, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.11. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

4.3. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione, fondi, riserve ed altre entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. L'Associazione non può distribuire, anche in forme indirette, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.5. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

4.6. L'esercizio sociale ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il successivo 30 aprile per la definitiva approvazione. Inoltre il Consiglio documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

4.7. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

4.8. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e inviato in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione almeno 7 giorni prima dell'assemblea, per essere consultato da ogni associato.

Art. 5

SOCI

5.1. L'Associazione è costituita dai soci. Possono diventare soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderire ad essa, impegnandosi a partecipare attivamente ed in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, al perseguimento degli scopi associativi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatti salvi il diritto di recesso e i casi di esclusione o decadenza di cui al successivo art. 6. Il numero dei soci è illimitato.

5.2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta con la quale l'interessato, dichiara di condividere le finalità associative e di conoscere ed accettare lo statuto dell'Associazione e si impegna:

- a) a rispettare lo statuto associativo e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) a versare la quota associativa annuale;
- c) a partecipare alle attività associative in modo continuativo, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite;
- d) a effettuare la formazione prescritta e disciplinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

6.1. L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

6.2. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla per iscritto entro trenta giorni all'interessato. Avverso la reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.

6.3. La qualità di socio è intrasmissibile e può essere perduta a causa di:

- a) morte;
- b) recesso, che deve essere comunicato per iscritto;
- c) morosità, consistente nel mancato pagamento della quota sociale annuale, salvo diversa motivata delibera del Consiglio Direttivo;
- d) esclusione, conseguente a comportamento contrastante con i principi e gli scopi dell'Associazione, quale:

- comportamento che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- inosservanza dei principi e delle norme dello statuto, ivi compresa la sospensione, non motivata e non occasionale, delle prestazioni volontarie;
- comportamento contrario al raggiungimento dello scopo associativo;
- indegnità a causa di attività pregiudizievole all'Associazione.

6.4. Sulla esclusione o la decadenza del socio decide in prima istanza il Consiglio Direttivo, che prima di deliberare deve contestare per iscritto all'interessato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'eventuale delibera di esclusione o decadenza deve essere sempre motivata e comunicata entro trenta giorni all'interessato. Quest'ultimo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso a mezzo lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri, il quale delibera ai sensi del successivo art. 19; qualora il Collegio dei Probiviri non sia stato nominato, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, tramite lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, e sarà l'Assemblea a deliberare in merito.

6.5. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega. Non comporta inoltre alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi di quote annualmente versate, né corrispettivi a qualsivoglia titolo.

Art. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. Tutti i soci hanno eguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

7.2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile, in nessun caso può essere restituita e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7.3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e di riceverne le pubblicazioni ed ogni materiale informativo.

7.4. Tutti gli associati iscritti nel Libro dei Soci da almeno due mesi e in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto:

- di intervenire e votare, direttamente o per delega, nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.

7.5. Tutti gli associati hanno diritto di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, facendone richiesta, anche verbale, al Presidente, o al Segretario Tesoriere, o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

7.6. I soci sono obbligati:

- a osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere l'attività gratuita e spontanea preventivamente concordata;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a seguire la formazione di cui all'art 5, comma 5.2, lettera d);
- a versare entro i termini la quota associativa annuale nell'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci.

7.7. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

7.8. È garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

SOSTENITORI E BENEMERITI

8.1. In relazione ai soggetti non soci, ricevono dal Consiglio Direttivo la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con versamenti in denaro o in altro modo, contribuiscono con regolarità al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

8.2. Sempre in relazione ai soggetti non soci, sono Benemeriti i soggetti ai quali il Consiglio Direttivo attribuirà tale qualifica in dipendenza di contributi, anche non materiali, di particolare importanza per l'Associazione.

8.3. I Sostenitori ed i Benemeriti non sono soci; tuttavia hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ivi compresa l'Assemblea, ma senza diritto di voto ed hanno altresì il diritto di riceverne pubblicazioni e ogni materiale divulgativo.

Art. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vice Presidente;
- d. l'Organo di controllo
(quando previsto dalla legge o, comunque, quando ritenuto necessario);

- e. l'Organo di revisione
(quando previsto dalla legge o, comunque, quando ritenuto necessario).

9.2. Inoltre possono essere nominati i seguenti organi:

- f. il Segretario Tesoriere
- g. il Comitato Esecutivo;
- h. il Collegio dei Probiviri;
- i. il Comitato tecnico-scientifico.

9.3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, se approvato dal Consiglio Direttivo; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario Tesoriere, se nominato al di fuori dei propri membri, una indennità annuale.

Art. 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

10.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

10.2. Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno due mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Inoltre, possono intervenire in Assemblea, senza diritto di voto, i Sostenitori ed i Benemeriti.

10.3. Ogni socio avente diritto al voto dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

10.4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

10.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in assenza del Presidente, è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

10.6. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

10.7. La convocazione è inoltrata per iscritto, mediante lettera raccomandata a/r o anche in una qualunque forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione almeno quindici giorni prima della data fissata; deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

10.8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

10.9. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, quali, videoconferenza, teleconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

10.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Tesoriere Segretario o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, e sottoscritto da chi lo ha redatto e dal Presidente. Il verbale deve rimanere affisso nella sede dell'Associazione a disposizione dei soci fino all'adunanza successiva. I verbali assembleari aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci verranno comunicati a tutti i soci con le medesime forme di pubblicità delle convocazioni. Tutte le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

10.12. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell'Associazione e per qualsiasi altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

11.2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è

presente, anche per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

11.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei soci votanti, presenti o rappresentati. Tuttavia, per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

11.4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio finale e di previsione e la relazione di missione redatti dal Consiglio ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017;
- b) discute e approva le linee di indirizzo dell'attività associativa e approva i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo e le altre delibere attinenti all'attività dell'Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge tra i soci il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e ratifica la sostituzione, proposta dal Consiglio Direttivo, dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- e) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi sociali;
- f) nomina e revoca l'Organo dei Revisori (se previsto), previa determinazione della sua composizione, monocratica o collegiale, e ne stabilisce l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- g) nomina e revoca l'Organo di Controllo (se previsto);
- h) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dell'Associazione e le sue variazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- k) approva l'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e delibera su eventuali contributi straordinari;
- l) delibera in seconda istanza sulla eventuale espulsione di soci, nel caso in cui non sia stato istituito il Collegio dei Probiviri;
- m) delibera sui ricorsi avverso ricezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

- n) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate nei modi previsti dal punto 3.8. del presente statuto;
- o) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività associative;
- p) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

12.1. L'Assemblea straordinaria è convocata per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, o per lo scioglimento dell'Associazione, con nomina dell'organo liquidatore e designazione dell'ente beneficiario dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. Delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

12.3. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno i tre quarti dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera col voto favorevole della metà più uno degli Associati presenti.

12.4. Per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione operativa dei mandati e delle decisioni dell'Assemblea. È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo. I Consigli Direttivi successivi sono nominati dall'Assemblea degli associati.

13.2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall'assemblea tra i soci. L'Assemblea determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo.

13.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi; l'Assemblea può tuttavia derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

13.4. In caso di cessazione di un Consigliere prima della fine del mandato del Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede a cooptare il sostituto; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

13.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, almeno una volta al trimestre.

13.6. La convocazione è inoltrata per iscritto, mediante lettera o anche in una qualunque forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno due giorni prima della data fissata per la riunione in una qualunque forma elettronica/telematica. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.7. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ogni caso, il Presidente, o chi presiede al suo posto, deve essere fisicamente presente alla riunione; pure fisicamente presente deve essere il Segretario Tesoriere o chi verbalizza al suo posto.

13.8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice

Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

13.9. Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei consiglieri; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. In caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

13.10. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Tesoriere dell'Associazione, se nominato o, in sua assenza, da un consigliere designato da chi presiede tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

13.11. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. I verbali delle sedute, sottoscritti da chi li ha redatti e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

13.12. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. In particolare, sono affidate al Consiglio la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale e l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

13.13. In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo deliberate dall'Assemblea;
- b) vigila sull'osservanza del contratto firmato con Fondazione Progetto Itaca per l'utilizzo del marchio e l'osservanza delle linee guida dei progetti;
- c) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione redatti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annue per gli associati e degli eventuali contributi straordinari;
- f) elabora eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

- g) delibera sulle nuove domande di adesione all'Associazione;
- h) delibera in merito all'eventuale deroga all'obbligo di versamento della quota annuale da parte di singoli Soci;
- i) delibera in merito all'attribuzione della qualifica di Sostenitore e Benemerito dell'Associazione;
- j) delibera in prima istanza sulla eventuale espulsione di Soci;
- k) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati, per motivi di necessità ed urgenza, dal Presidente, dal Vice Presidente, o dal Comitato Esecutivo;
- l) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- m) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di legge;
- n) può nominare, scegliendolo tra gli associati, un Segretario Tesoriere;
- o) può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico, determinandone la composizione, le funzioni ed il trattamento giuridico ed economico;
- p) ha facoltà di costituire altri Comitati, composti da associati e/o esperti anche non Soci, al fine di definire e realizzare in concreto specifici programmi e progetti;
- q) compie tutti gli altri atti e operazioni necessari per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

13.14. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche con facoltà di sub-delega.

13.15. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

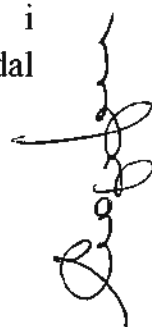
Art. 14

PRESIDENZA

14.1. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente sono eletti dall'Assemblea dei soci, fra i suoi membri. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili.

14.2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- c) In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile;
- d) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- e) sovrintende a tutte le attività associative;
- f) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione;
- g) ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.



14.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

ORGANO DI CONTROLLO

15.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 117/2017, l'assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.



15.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo possono sempre procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. In ogni caso, ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

15.5. L'organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 16

SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 117/2017 e salvo quanto previsto dall'articolo 15.5, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

16.2. L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, che ha la facoltà di nominarlo tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea nominante.

16.3. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a due volte consecutive.

16.4. L'Organo di Revisione:

- a) controlla la regolarità dell'amministrazione dell'Associazione;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
- c) può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 17

SEGRETARIO TESORIERE

17.1. Il Segretario Tesoriere, se nominato:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione; la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio sociale; la tenuta del Libro Cassa;
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo e i verbali dell'Assemblea e

- delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni;
- c) cura la tenuta dei Libri sociali di cui all'art. 21;
 - d) esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano tali funzioni.

17.2. Ove lo reputi opportuno, in qualunque momento il Consiglio Direttivo può decidere di affidare l'incarico di Segretario e quello di Tesoriere a due soggetti differenti scelti fra gli associati.

Art. 18.

COMITATO ESECUTIVO

18.1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

18.2. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

19.1. Qualora venga reputato necessario, l'Assemblea può nominare un Collegio di Probiviri, per dirimere eventuali conflitti tra i soci e tra questi e l'Associazione.

19.2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli Associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

19.3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

19.4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza. Le sue riunioni sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

19.5. Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le controversie sottoposte alla sua attenzione e la sua decisione è vincolante per l'organo che dovrà assumere gli opportuni provvedimenti.

Art. 20

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

20.1. Il Consiglio Direttivo può istituire il Comitato tecnico-scientifico, composto da tre a cinque componenti oltre il Presidente dell'Associazione, scelti tra personalità distintesì nei campi di attività indicati all'art. 3).

20.2. I componenti il Comitato tecnico-scientifico durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per il rimanente periodo di durata in carica.

20.3. Il Comitato è presieduto dal Presidente dell'Associazione oppure da persona dallo stesso designata. Si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

20.4. Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha poteri consultivi. In particolare:

- a) formula proposte sulle attività dell'Associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- b) esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- c) esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'Associazione.

21.

LIBRI SOCIALI

21.1. L'Associazione si munirà dei seguenti libri:

- a) il Libro dei Soci, dove saranno indicati i dati di ciascun associato, la data di ammissione e di esclusione, e, ai fini dell'espressione del diritto di voto, se è in regola con i versamenti della quota annuale;
- b) Il Libro dei Volontari;
- c) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
- d) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

21.2. I libri saranno tenuti a cura e sotto la responsabilità del Presidente o, se nominato, del Segretario Tesoriere dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di esaminarli.

21.3. L'Organo di Revisione può dotarsi del Libro dei Verbali delle sue adunanze, tenuto a sua cura.

22.

SCIoglimento

22.1. La durata dell'Associazione non è predeterminata. Nel caso in cui lo scopo dell'Associazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del Codice civile, l'Associazione si estingue.

22.2. Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

22.3. In ogni caso di estinzione dell'Associazione, tutti i beni dell'Associazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le deliberazioni dell'Assemblea, ad altro ente del Terzo Settore avente scopi analoghi a quelli dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

22.4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

23.

NORME APPLICABILI

23.1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile in tema di libere associazioni, di Organismi di Volontariato, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

23.2. Resta inteso che le disposizioni del presente statuto sono operative dall'iscrizione nel registro del Volontariato tenuto dalla Regione Calabria.

Si precisa che il presente statuto è stato redatto secondo le previsioni di cui al D.Lgs 117/2017 e che pertanto si chiede l'iscrizione/migrazione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel momento in cui il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Francesco...



Antonio Ranzano

Verbale n. 03/B: Riunione



ASSOCIAZIONE PROGETTO ITACA CATANZARO LAMEZIA

Assemblea straordinaria del 14 ottobre 2020

A seguito di regolare convocazione del 28 settembre. u.s., si tiene oggi, 14 ottobre 2020, alle ore 18.30, presso il salone parrocchiale della Chiesa del Redentore in Lamezia Terme, la riunione dell'Associazione Progetto Itaca Catanzaro Lamezia – Onlus, per discutere e deliberare sulla proposta di cambiamento dello statuto per trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato (ODV) e adeguamento alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017).

Sono presenti, in proprio e per delega, i seguenti soci:

1. Pasquale Gaetano - Presidente: presente
2. Ebe Vittori Antisari - Vice Presidente: presente
3. Antonio Mangiafave – Segretario Tesoriere: presente
4. Adriana Durante: presente
5. Angelina Giampà: presente
6. Angelina Godino: presente
7. Cesare Gagliardi: presente
8. Filippo Zappavigna: presente
9. Filomena Rita Gambardella: presente
10. Maria Concetta Manfredi: presente
11. Maria Teresa Cittadino: presente
12. Maria Teresa Di Bartolo: presente
13. Maria Teresa Muraca: presente
14. Rosa Maria Andricciola: presente
15. Rosetta Ornella Molinaro: presente
16. Vittoria Mete: presente

Luigi

Valeria

17. Adriana Scarfone: presente per delega ad Angelina Giampà
18. Antonia Pirrone: presente per delega ad Angelina Godino
19. Domenica Crea: presente per delega ad Angelina Giampà
20. Francesco de' Medici: presente per delega a Pasquale Gaetano
21. Giuseppe Renda: presente per delega a Pasquale Gaetano
22. Mirella Raso: presente per delega a Rosa Maria Andricciola
23. Silvestra Lucia Sdanganelli: presente per delega a Maria Teresa Di Bartolo
24. Ughetta Radice Fossati: presente per delega ad Antonio Mangiafave



Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente Pasquale Gaetano, il quale chiama a fungere da Segretario il signor Antonio Mangiafave.

Il Presidente, constatato che sono presenti in proprio o per delega 24 dei 25 soci aventi diritto al voto, dà atto che l'odierna assemblea è validamente costituita.

Il Presidente espone le ragioni per le quali il Consiglio Direttivo ritiene opportuno procedere alla trasformazione dell'Associazione da ONLUS in ODV, modificando lo statuto vigente e al contempo adeguando il nuovo testo di statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017): premesso che, per effetto della Riforma del Terzo Settore, le ONLUS a breve sono destinate a scomparire, le finalità e le attività dell'Associazione coincidono con quelle di una Organizzazione di Volontariato.

Viene quindi data lettura integrale del nuovo testo di statuto, di cui ciascuno dei presenti è in possesso e di cui è a conoscenza anche l'unica persona assente tra gli aventi diritto al voto.

Il Presidente cede poi la parola al Segretario Tesoriere Antonio Mangiafave, che illustra il rendiconto dell'Associazione aggiornato al 14.10.2020, dal quale emerge che l'Associazione non ha debiti e che ha un patrimonio attivo di euro 10.647,00 (diecimilaseicentoquarantasette/00).

Dopo di che, Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Associazione Progetto Itaca Catanzaro Lamezia - ONLUS,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente;
- vista la bozza di statuto dell'Associazione in forma di Organizzazione di Volontariato;
- viste le risultanze del rendiconto dell'Associazione, aggiornato al 14.10.2020,

delibera

1) di trasformarsi in Organizzazione di Volontariato a far tempo dalla data in cui avrà ottenuto l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, assumendo, sempre a decorrere da quest'ultima data, la denominazione:

"PROGETTO ITACA CATANZARO LAMEZIA – ODV

Associazione per la Salute Mentale"

ovvero, in forma abbreviata,

"PROGETTO ITACA CZ LM - ODV";

2) di adottare, a decorrere dalla data in cui avverrà l'iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in sostituzione dell'attuale statuto, che verrà abrogato, il nuovo Statuto, presentato articolo per articolo e nel suo complesso all'odierna adunanza e allegato al presente verbale sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il rendiconto associativo dal quale si evince che il patrimonio netto dell'Associazione, alla data del 14 ottobre 2020, ammonta ad euro 10.647,00 (diecimilaseicentoquarantasette/00);

4) di mantenere immutato fino alla data di scadenza triennale (27 novembre 2020) l'attuale assetto delle cariche sociali, che viene di seguito riportato:

Presidente: Pasquale Gaetano, nato a Nicastro CZ il 17 ottobre 1945, domiciliato a Lamezia Terme, c.f.: GTN PQL 45R17 F888V;

Vice Presidente: Ebe Vittori Antisari, nata a Lubriano VT il 3 maggio 1947, domiciliata a Catanzaro, cf: VTT BST 47E43 E713K;

Consigliere: Ida Gigliotti, nata a Milano il 4 aprile 1966, domiciliata a Milano, c.f.: GGL DIA 66D44 F205H;

Segretario Tesoriere: Antonio Mangiafave, nato a Nicastro CZ il 19 maggio 1967, domiciliato a Lamezia Terme, c.f.: MNG NTN 67E19 F888L.

5) di autorizzare tutti i competenti uffici pubblici e privati ad annotare con la nuova denominazione come sopra assunta, tutte le partite ovunque esistenti al nome dell'Associazione così trasformata, a far tempo dalla data in cui l'Associazione verrà iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

6) di delegare il Presidente Pasquale Gaetano ed il Segretario Tesoriere Antonio Mangiafave a sottoporre il presente verbale a registrazione, con la precisazione che il presente atto è esente da imposta di registro e bollo ex art. 17 D.Lgs 460/1997 e art. 82 D.Lgs 117/2017:

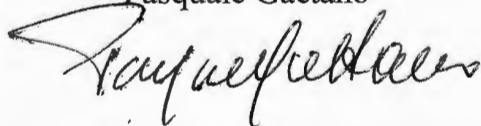
7) di delegare il Presidente Pasquale Gaetano a chiedere l'iscrizione della Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e ad accettare ed introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Il Presidente apre quindi la discussione, ad esito della quale mette in votazione il testo di deliberazione surriportato, che i soci presenti dichiarano di approvare all'unanimità senza astensioni.

Null'altro essendovi a deliberare, l'adunanza viene sciolta alle ore 20.00.

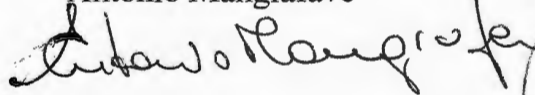
Il Presidente

Pasquale Gaetano



Il Segretario

Antonio Mangiafave



REGISTRATO A LAMEZIA TERME il

28 OTT. 2020

N 891

serie 3

esente Euro

ESENTE

IL FUNZIONARIO
Rosario CANDIDO